



# *Ministero della Giustizia*

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

**Circolare 14 giugno 2005 - GDAP-0217584-2005**

**OGGETTO: L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale**

L'importanza che questo Dipartimento ha inteso riconoscere al trattamento intramurario è di tutta evidenza avendo trovato già nel 2003 concretezza nella Circolare 3593/6043 del 9 ottobre 2003 dello stesso anno che definiva il significato di detto compito istituzionale e le dimensioni organizzative ed operative delle Aree Educative degli Istituti.

Si è voluto altresì - com'è ben noto - dare una chiara lettura delle potenzialità che i Provveditorati hanno in ordine alle materie di competenza con particolare riferimento al trattamento intramurale. E' infatti incontrovertibile che il cambiamento culturale che si vuole ingenerare può trovare primo impulso nelle linee di indirizzo del Dipartimento, ma deve soprattutto trovare un'efficace e costante opera di impulso, sollecitazione, facilitazione e valutazione da parte dei Prap, e per essi degli Uffici del trattamento intramurale, come disposto nella lettera circolare n. GDAP-0376744-2004 del 20 ottobre 2004<sup>1</sup>.

Detta ultima nota peraltro segna una delle tappe del PEA n. 41/2004 che ha avuto come obiettivo il "Rilancio delle Aree educative", realizzato tramite:

- l'attualizzazione della circolare del 2003 riguardo il Progetto Pedagogico, che a seguito delle iniziative intraprese dai Prap e dei chiarimenti forniti con lettera circolare n. GDAP-0423599 del 24 novembre 2004<sup>2</sup>, ha di fatto lasciato registrare un aumento in quantità e qualità della capacità progettuale delle Aree educative. Importante appare in particolare l'investimento che i singoli Provveditorati hanno già ritenuto di fare nell'ambito dei progetti formativi loro affidati, dedicando ampio spazio all'argomento ed al modello operativo ed organizzativo che l'educatore è chiamato a far proprio nell'ambito delle direttive citate;
- l'instaurazione di significativi rapporti con la Magistratura di sorveglianza, obiettivo in ordine al quale si è inviata la recente nota n. 0134584-2005 del 13 aprile 2005;
- la definizione del modello operativo dell'équipe con riferimento ai contenuti del documento di sintesi ed ai patti di trattamento individuali, argomenti questi estremamente importanti e cui pertanto si è convenuto di dedicare una congrua parte di questa nota.
- Si ritiene preliminarmente di ribadire, onde dirimere qualche residuale confusione sulla struttura e funzioni dell'Area e delle sue "parti", quanto approfonditamente specificato nella citata circolare del 2003 circa la distinzione tra l'équipe ed il gruppo di osservazione e trattamento, citando la diversità dei due gruppi di lavoro e la loro rispettiva e peculiare importanza.
- Non nuoce sottolineare innanzitutto la considerazione che per il complessivo funzionamento dell'Area e per la realizzazione dei compiti di osservazione e trattamento, si debba innanzitutto poter contare su un impegno rinnovato da parte non solo degli operatori penitenziari nell'ambito delle loro peculiari competenze professionali, ma altresì di quello di ciascun altro componente del GOT siano essi operatori che svolgono attività professionale all'interno degli Istituti (insegnanti), siano essi soggetti che collaborino ai sensi dell'art. 78 e art. 17 o.p. all'osservazione ed al trattamento.

Collaborazione al trattamento ex art. 17 e 78 o.p.

In ordine a questi ultimi, si vuole ricordare la lettera circolare n. GDAP-0176724-2004 del 10 maggio 2004 in cui si affermava che affinché “il contributo dei volontari o più in generale degli operatori esterni - singoli o associati - risulti efficace al fine del trattamento, è indispensabile che la loro attività si svolga all’interno del progetto pedagogico annualmente programmato dalla Direzione dell’Istituto e sia coordinata dai responsabili dell’Area educativa.” Non si può non richiamare anche, al proposito, la più volte citata circolare dell’ottobre 2003 che elenca (pag. 16) i compiti affidati al Responsabile dell’Area con particolare riferimento alla valutazione degli interventi proposti da terzi rispetto al Progetto pedagogico, alla segnalazione al direttore di quelli che si ritiene possano essere efficacemente integrati nello stesso o concorrere ad arricchirlo, alla verifica del loro sviluppo, alla valutazione congiunta dei risultati.

E’ indubbia quindi l’opportunità di definire al proposito la inderogabile necessità che ogni componente dell’Area, con particolare riferimento ai volontari e più in generale alle Associazioni e cooperative, autorizzati ai sensi degli articoli più sopra citati, sin dal momento della presentazione della richiesta per collaborare al trattamento ex artt. 17 o 78 o.p., vengano messi al corrente, oltre che delle norme di riferimento:

1. delle circolari sull’Area Educativa vigenti e delle nuove direttive che man mano pervengono dal Dap e dai Prap;

2. dei contenuti del Progetto pedagogico, se già formalizzato, onde valutare l’opportunità dell’integrazione dell’attività / progetto che i soggetti terzi vorrebbero realizzare, nel Progetto pedagogico dell’Istituto, ovvero variarne - d’intesa con i proponenti - i contenuti a seconda dei bisogni dell’Istituto.

Per ciascuna attività / progetto, che l’Istituto autorizzerà, andrà quindi definito il livello di integrazione operativa tra gli operatori penitenziari e i soggetti terzi, gli obiettivi che si intendono raggiungere nell’anno, gli indicatori di risultato.

Non sembra superfluo sottolineare che l’Istituto, e per esso l’Area educativa, deve essere messo in condizione in ogni momento di valutare i progetti realizzati da terzi, anche nell’ipotesi che questi siano gestiti operativamente - previa autorizzazione di cui al punto 2 - unicamente da volontari o dalla comunità esterna, ed anche ove siano attivati in forza di finanziamenti esterni all’Amministrazione.

Sembra infine indispensabile richiamare l’irrinunciabile e indelegabile ruolo dell’Amministrazione teso a salvaguardare i diritti dei ristretti, frenando quelle eventuali iniziative che - anche involontariamente - possano strumentalizzare i soggetti detenuti, o violare la tutela della privacy degli stessi.

#### GOT - Gruppo osservazione e Trattamento

Nella circolare del 2003 è stato definito GOT - Gruppo osservazione e Trattamento - quel “gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell’educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso”.

E’ pertanto un gruppo la cui composizione è estremamente mobile, cambiando gli attori (siano essi penitenziari che del territorio, che del privato sociale) a seconda di coloro che si occupano dello stesso singolo soggetto in esecuzione di pena.

E’ il detenuto, soggetto del diritto ad essere trattato, il comune denominatore nel GOT del lavoro di quanti a diverso titolo lo conoscono, lo sostengono e lo accompagnano nel processo educativo, mediante l’attività di osservazione e trattamento.

Nel GOT avviene quindi lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione sulla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell’osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili se non contraddittori, e di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, ferma restando la centralità del ruolo dell’educatore penitenziario.

Quest'ultimo svolge infatti rispetto al caso a lui affidato le funzioni di "segretario tecnico" come definito dall'art. 29 comma 4° del reg. es. e quindi avrà il compito di attivare la richiesta di un contributo di consulenza al servizio sociale, di incentivare il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che collaborano al trattamento, promuovendo riunioni di confronto e di valutazione congiunta, e svolgendo peraltro ovviamente gli interventi suoi propri.

Di particolare importanza è in altre parole la sua funzione di coordinamento del gruppo, che di volta in volta si "organizza intorno al singolo detenuto, valorizzando le notizie acquisite, selezionandole, ed indirizzandole all'obiettivo istituzionale dell'osservazione e del trattamento" (circ. ottobre 2003). La circ. 3196/5646 del 3 febbraio 1987 sottolineava già l'esigenza che "nel corso dell'attività di osservazione gli operatori si(dovessero rendere)disponibili per incontrarsi tra loro, scambiandosi le informazioni ottenute e le valutazioni formulate nell'ambito delle rispettive competenze, così da favorire il costituirsi di una base comune di conoscenze e preparare quelle intese di cui il rapporto di sintesi deve rappresentare solo un atto formale conclusivo, anziché porsi come unico momento di confronto per gli operatori che abbiano agito, sino ad allora, in modo sostanzialmente autonomo". L'educatore quale segretario tecnico è l'elemento di continuità tra il GOT ed il gruppo interprofessionale che convenzionalmente è stato definito dalla circolare del 2003 come "équipe".

### L'équipe

L'équipe è infatti il "gruppo ristretto", avente rilevanza esterna, presieduto dal Direttore dell'Istituto (o dal suo sostituto ma non da un suo delegato), la cui presenza è di suprema importanza: non è un compito delegabile ad altra figura, né riconducibile ad una presa d'atto del lavoro dei membri dell'équipe.

L'équipe è composta - ai sensi degli artt. 28 e 29 del reg. es. - dall'educatore, dall'assistente sociale incaricato del caso, dall'esperto e dall'Ispettore Comandante (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443), soltanto quindi dalle figure istituzionalmente competenti alla "gestione" dell'esecuzione della pena e che hanno pertanto competenza a definire formalmente la sintesi / aggiornamento dell'osservazione, ed un'ipotesi di trattamento intra o extra murario, che certamente - se ben funziona il coordinamento di cui sopra - trarrà origine dal lavoro di tutti gli operatori del GOT.

E' compito del segretario tecnico dell'équipe quello di "veicolare" in sede di équipe tutte le riflessioni, informazioni e ipotesi raccolte presso gli operatori del GOT.

Durante l'équipe la discussione delle/sulle diverse prospettive dei diversi operatori condurrà ad una lettura più esaustiva del vissuto del detenuto, dei suoi bisogni, delle risorse sue personali o a quelle cui fare riferimento nell'ambito detentivo, familiare, comunitario, nonché delle prospettive trattamentali effettivamente percorribili dentro l'istituto o in previsione dell'ottenimento di un beneficio.

Se si ritiene di fare esplicito richiamo ad una "discussione sulle diverse prospettive" ciò è per sottolineare che occorre rendere l'équipe un luogo vivo di confronto e dibattito, superando l'abitudine diffusa di un momento in cui si prende atto di relazioni uniprofessionali per pervenire ad una sintesi delle parti più salienti.

La presentazione da parte dei singoli operatori di un contributo scritto prima o durante l'équipe è una abitudine largamente diffusa ma non si può negare che spesso ha incentivato una "ricopiatura" a mosaico di alcuni pezzi, che in qualche modo è stata inversamente proporzionale allo sviluppo di una "capacità" di condurre una discussione aperta e dinamica.

Se da un lato si attribuisce quindi importanza al fatto che ciascun operatore estenda una riflessione scritta circa il proprio intervento e le proprie ipotesi, quale strumento personale di riflessione oggettivata delle risultanze dell'osservazione (come per l'educatore e la polizia penitenziaria) e che può assumere rilevanza anche dal punto di vista amministrativo (come per l'assistente sociale rispetto al CSSA e l'esperto rispetto alla direzione), si ritiene che detti documenti non debbano essere utilizzati de plano in sede di équipe.

La circolare 3196/5646 del 3 febbraio 1987, al punto 5) affermava già allora l'importanza che il rapporto di sintesi dell'équipe sia un "documento unitario, nel quale i diversi apporti professionali -

anziché essere giustapposti l'uno all'altro in modo automatico - devono risultare in un discorso globale e rappresentare una reale sintesi dei dati raccolti e valutati in una prospettiva interpretativa unificata". Anche nella precedente circolare n. 2491/4944 del 23 gennaio 1978, si sanciva che è il rapporto di sintesi e "non già i documenti preparatori, che risultano superati dalla discussione di sintesi e dalla elaborazione della relazione finale, ad essere oggetto di comunicazione alla Magistratura di Sorveglianza, in vista dei provvedimenti di sua competenza."

## Il Documento di Sintesi

Le modalità di elaborazione formale e sostanziale del documento di sintesi sono - com'è noto ai più - essenzialmente diversificate, limitandosi talvolta a delle brevi note comportamentali, attestandosi altre volte ad una statica fotografia anamnestiche, introducendo spesso delle notazioni dinamiche e valutative e delle ipotesi di trattamento.

Al termine del percorso di rilancio dell'Area educativa prodotto con le circolari e note di questa DG dal 2003, sembra di estrema significatività affrontare in maniera organica ed approfondita l'argomento relativo al "Documento di sintesi", atto questo con rilevanza esterna - come già sottolineato - con cui si segnano le tappe dell'esecuzione della pena del detenuto, a partire dall'inizio dell'osservazione, e che nei suoi aggiornamenti accompagna il soggetto nell'evoluzione del processo trattamentale.

In realtà ciò che comunemente viene chiamato "documento di sintesi" altro non è che quella relazione che ai sensi dell'art. 13 comma 3° o.p. e dell'art. 29 reg. es. deve contenere le indicazioni "formulate in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed il relativo programma..." documento che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

L'Amministrazione è ben consapevole della situazione di estrema impasse del sistema carcerario che fa sì che di fatto, pur attivandosi l'osservazione per tutti i detenuti definitivi, almeno formalmente, e pur essendo espletati dagli operatori numerosi interventi di sostegno e di aiuto rispetto ai diversi bisogni dei ristretti, e poste in essere numerose attività trattamentali, il documento di sintesi viene ad essere definito solo o soprattutto in coincidenza con scadenze oggettive legate alle istanze di benefici presentate dai e per i detenuti, ed alle relative fissazioni di Camera di consiglio da parte della competente Magistratura di Sorveglianza.

Senza entrare al momento nel merito dei rapporti con la Magistratura, argomento che si è iniziato ad affrontare con nota n. 0134584-2005 del 13 aprile 2005, è però indispensabile nel definire i contenuti del documento di sintesi affermare innanzitutto l'importanza di garantire un'estrema chiarezza circa:

1. la tipologia del documento: va specificato se trattasi di un primo documento di sintesi o di un aggiornamento, o viceversa di una semplice relazione comportamentale;

2. le fonti di informazione utilizzate: fonti documentali e non, quali il soggetto stesso, la famiglia, il vicinato, altri operatori

3. la sua finalità: se esso sia redatto a seguito dell'osservazione e sia finalizzato alla definizione di una ipotesi intramuraria ovvero all'esigenza di fornire alla Magistratura i dati di conoscenza necessari in merito ad una richiesta di beneficio presentata del detenuto;

4. le indicazioni che l'équipe riporta in merito:

- al trattamento rieducativo individualizzato intramurario ai sensi del citato art. 13 o.p.;

- alle eventuali ipotesi trattamentali extra murarie.

La stesura materiale del documento di sintesi secondo la citata circolare del 1987 "sarà curata dall'educatore, anche in un momento successivo alla discussione collegiale, sulla base di una traccia concordata con gli altri operatori", curando che il linguaggio eviti tecnicismi che possano apparire o essere assolutamente incomprensibili e quindi in definitiva privi di reale significato, ed evitando altresì stereotipia di esposizione, luoghi comuni etc..

Resta vigente la necessità di una rilettura del testo da parte di tutti i partecipanti all'équipe prima della sua sottoscrizione ed inoltre.

In linea generale il documento di sintesi, così come già affermava la circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979 "conterrà due parti necessarie. Nella prima parte saranno indicati tutti i dati necessari

alla comprensione del vissuto del soggetto in ordine ai suoi problemi personali, familiari e sociali. Nella seconda parte, in relazione e sulla base di quanto indicato nella prima, verranno indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore del soggetto ai fini della sua risocializzazione”.

Si ritiene, pur a distanza di 26 anni, di poter tenere ferma questa prima indicazione della circolare del 1979, confermando pertanto che il documento di sintesi consta di due parti sostanziali, strettamente interdipendenti, reputando però alla luce di tanti anni di esperienza operativa di rivisitarne i contenuti in termini maggiormente dinamici e progettuali.

E' infatti di estrema importanza sottolineare che i contenuti del documento se da un lato devono restituire una sorta di “fotografia” della realtà contestuale (carcere, soggetto, reti primarie e secondarie del medesimo), e pertanto una descrizione inevitabilmente con caratteristiche di “staticità” sia rispetto al soggetto che alle caratteristiche/spazi/opportunità dell’Istituto penitenziario, dall’altro devono invece dare una lettura “dinamica” e progettuale.

Il documento di sintesi, che deve essere preceduto da una scheda di presentazione di immediata lettura come da allegato (all. 1), può essere così articolato:

#### 1. Dati anamnestici e socio - familiari:

- Dati relativi al soggetto in osservazione, sue eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali come descritto dall’art. 27 comma 1 reg. es..

- Dati e notizie necessari alla comprensione del vissuto del soggetto:

°descrizione del contesto soggettivo, alla luce anche della qualità del rapporto dialogico instaurato con gli operatori;

°descrizione del contesto familiare, e delle relative problematiche e/o potenzialità;

#### 2. Dati inerenti l’osservazione (ed il trattamento):

- Descrizione delle modalità di svolgimento dell’attività di osservazione espletata nei confronti del soggetto e del suo ambiente, ed indicazione dei diversi operatori che hanno collaborato nel GOT.

- Descrizione del soggetto nel contesto istituzionale/detentivo con riferimento alla sua capacità / qualità di adesione al regime penitenziario.

- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con la polizia penitenziaria nei vari momenti della vita quotidiana e nei diversi spazi istituzionali (cella, passeggio).

- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con gli operatori del GOT.

- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con i compagni di pena durante le ore di socialità e/o in cella.

- Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nelle attività trattamentali già fruite sia singolarmente che in gruppo.

- Descrizione/valutazione del comportamento e degli aspetti emozionali del detenuto rispetto al rapporto con la famiglia con particolare riferimento ai colloqui.

- Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nella realizzazione del percorso di trattamento (patto trattamentale), se trattasi di documento di aggiornamento.

#### 3. Descrizione del percorso attuato in ordine al comma 1, punto 3 dell’art. 27 reg. es. e pertanto:

- Al reato commesso, alle motivazioni ed alle conseguenze negative che il reato ha eventualmente prodotto su soggetti terzi. Nel riprendere e riconsiderare le disposizioni già impartite sull’argomento con circolare n. 3601/6051 del 14 giugno 2005 si sottolinea l’esigenza di sviluppare l’esame in ordine al reato sia che trattasi di soggetti che hanno fatto istanza di benefici, sia che trattasi di soggetti per i quali deve definirsi un progetto trattamentale intramurario.

- Alla eventuale ipotesi riparativa maturata nel soggetto ed alla sua praticabilità.

#### 4. Ipotesi trattamentale

- Individuazione e descrizione di quali offerte trattamentali, tra quelle previste dal Progetto pedagogico dell’Istituto, sono congrue rispetto al soggetto detenuto.

- Analisi e definizione per ciascun elemento del trattamento della sua praticabilità nell'ambito del patto trattamentale individualizzato, "indicando ad es. le attività di lavoro o di istruzione per le quali il detenuto o internato è disposto ad impegnarsi, la sua idoneità alla ammissione al lavoro all'esterno, quali collegamenti mantenere con la famiglia etc." (circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979).

- Pianificazione organica dell'ipotesi trattamentale conseguente e sua tempistica.

- Valutazione e descrizione del livello di condivisione /assunzione consapevole da parte del detenuto dell'ipotesi prospettata quale occasione, momento e strumento di riflessione, acquisizione di conoscenze e competenze e, dunque, quale tappa evolutiva del proprio percorso di cambiamento.

- Individuazione e descrizione delle risorse interne ed esterne da attivare (operatori, famiglia, territorio..), per la migliore attuazione del patto trattamentale.

#### 5. Verifiche e aggiornamenti

- Indicazione dei momenti di verifica e di valutazione che l'équipe ritiene di porre in essere, e modalità prescelte.

- Indicazione della tempistica per la valutazione e le successive équipes di aggiornamento.

I contenuti del documento di sintesi definito dall'équipe devono essere portati a conoscenza di tutti gli operatori del GOT interessati al singolo detenuto, per definire gli interventi di ciascuno durante il corso del trattamento, dare scadenze di valutazione congiunta, proporre modifiche del processo educativo (citata circolare del 1979), garantendo una soluzione di continuità tra le varie fasi del lavoro circolare ed interconnesso del GOT e dell'équipe.

Il Patto Trattamentale Non sembra superfluo sottolineare - anche se già espresso in altri punti delle circolari prodotte - che le proposte trattamentali maturate durante l'osservazione ed ipotizzate dal GOT devono essere rese note al soggetto interessato, per verificare la sua collaborazione (comma 2 art. 27 reg. es.) ed acquisire la sua adesione esplicita, già prima di consolidarle nel documento di sintesi che l'équipe deve produrre.

Il consenso del detenuto assume infatti un valore incontrovertibile essendo l'unica via per superare la strumentalità diffusa di comportamenti "formalmente corretti" e concorre ad incentivare la capacità progettuale del detenuto medesimo all'assunzione di scelte significative in ordine alla riattivazione del circuito delle responsabilità individuali e sistemiche ed al proprio percorso di cambiamento esistenziale.

L'ipotesi trattamentale che verrà discussa dall'équipe e recepita nel documento di sintesi, dovrà poi - previa approvazione dal Magistrato competente - essere definitivamente formalizzata nel "Patto trattamentale" (allegato 2), patto che conterrà quindi "non ipotesi generiche ma impegni ed obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato" (circ. ottobre 2003) e rispetto ai quali i componenti del GOT hanno il compito di monitorare in itinere il processo educativo del detenuto. Detto "Patto" che il detenuto conviene con l'Istituzione deve essere sottoscritto dallo stesso alla presenza del direttore.

L'esito delle verifiche sarà - come già sottolineato - discusso nel GOT nonché in sede di équipe, ai fini di periodici aggiornamenti della relazione di sintesi ed eventualmente, se ne ricorreranno i presupposti, di una modifica del patto trattamentale stesso.

Si chiede alle SSL di dare immediata attuazione ai contenuti della presente lettera circolare, promuovendo a tal fine appositi incontri a livello regionale ed impartendo ai direttori degli istituti le necessarie disposizioni per favorire la diffusione della medesima con una apposita conferenza di servizio cui partecipino tutte le aree dell'Istituto.

Nel chiedere cortese assicurazione si inviano distinti saluti.

Roma, 14 giugno 2005

*IL DIRETTORE GENERALE*  
*Sebastiano Ardita*

## ALLEGATO 1 - SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO IN OSSERVAZIONE

Cognome e nome  
Paternità  
Maternità  
Data, luogo e provincia di nascita  
Residenza (via, numero, città, provincia)  
Nazionalità  
Stato civile  
Titolo di studio  
Occupazione lavorativa prima dell'arresto

Ingresso in Istituto il  
- dalla libertà  
- dall'Istituto di

Dati giuridici:  
- Reato  
- Condanna in espiazione  
- Fine pena  
- Precedenti penali

Dati sulla detenzione:  
- Assegnato al circuito detentivo  
- Sanzioni disciplinari e deferimenti all'autorità giudiziaria  
- Ricompense  
- Benefici fruiti

Istanza presentata il ... per  
- Liberazione anticipata  
- Permesso (artt. 30 o 30 ter)  
- Misura alternativa

## ALLEGATO 2 - SCHEDA "PATTO TRATTAMENTALE"

Il sottoscritto  
detenuto presso l'Istituto di  
dal  
con fine pena fissato il  
sottoposto all'osservazione dal GOT, avendo dato la propria collaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento di esecuzione, afferma di avere compreso il significato delle offerte trattamentali che gli/le sono state proposte dagli operatori e si impegna a seguire responsabilmente il progetto concordato.

In particolare, con riguardo i diversi elementi del trattamento, il sottoscritto si impegna a

- 1.lavoro:
- 2.corsi di istruzione:
- 3.attività culturali, ricreative e sportive:
- 4.rapporti con la famiglia:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di venire valutato in ordine alla sua adesione agli impegni che assume nel processo trattamentale.

Data, firma

## NOTE

### *1. Circolare 20 ottobre 2004 - Gli Uffici del Trattamento Intramurale dei Provveditorati. Settore Osservazione e Trattamento - 20 ottobre 2004 - Prot. n. GDAP-0376744 - 2004*

Questo Ufficio già dallo scorso anno è impegnato a perseguire come uno degli obiettivi prioritari il rilancio del trattamento con un conseguente impegno teso a recuperarne la centralità ed il significato rispetto all'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti. Allo scopo di definire in prima battuta congrui modelli strutturali ed operativi per le Aree educative degli Istituti Penitenziari veniva perciò emanata la Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003.

È indispensabile oggi, nel convincimento dell'importanza che i Provveditorati assumano sempre più compiutamente il rilevante ruolo di indirizzo e di coordinamento operativo delle strutture di competenza definito dall'art. 9 del D.M. 22 gennaio 2002, "sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento", definire la struttura dell'Ufficio competente per il trattamento intramurario a livello regionale.

In realtà *l'Ufficio del trattamento intramurale* è stato variamente strutturato nei diversi Provveditorati in questi anni a motivo di alcune incertezze derivanti dalla difficoltà di collocare - in assenza di un riferimento esplicito nel D.P.R. 55 del 22 gennaio 2002 - il cosiddetto Ufficio Detenuti già previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 444/92.

È necessario quindi al proposito definire formalmente che nell'Ufficio di cui trattasi vadano ricondotte tutte le attribuzioni già individuate dall'art. 10 del citato decreto legislativo, ad esclusione di quelle oggi di pertinenza dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, e comprendenti, invece, tutte quelle relative al trasferimento dei detenuti nell'ambito territoriale di competenza.

Posto quanto sopra l'Ufficio va strutturato formalmente, in analogia con la corrispondente Direzione generale, in tre settori e precisamente:

1. Settore "Detenuti";
2. Settore "Sanità";
3. Settore "Osservazione e Trattamento".

L'assegnazione delle funzioni dirigenziali di Capo Ufficio sarà diversamente definita in relazione alla presenza o meno di risorse dei diversi profili nel singolo Provveditorato.

La responsabilità del Settore "Osservazione e Trattamento", di cui tratta specificatamente la presente nota, va viceversa assegnata per peculiare competenza ad un Educatore C3 (o in sua assenza ad un Educatore C2), così come già previsto nella lettera circolare di questo Ufficio n. 3554/6004 del 28 maggio 2001 e nella circolare del Sig. Capo del Dipartimento 3593/6043 del 9 ottobre 2003. Va inoltre valutata l'opportunità di definire incarichi di coordinamento su singole tematiche di maggiore complessità. In tal senso per esempio questa Direzione generale ha più volte richiesto alle SS.LL. di nominare un referente per le politiche connesse al lavoro penitenziario (vedi nota n. 544010 del 13 dicembre 2002).

Il Settore "Osservazione e Trattamento" ha il compito di impulso e di coordinamento delle attività trattamentali degli Istituti e quindi in particolare curerà:

- la diffusione di linee programmatiche sul trattamento;
- la pianificazione dei necessari interventi da porre in essere a livello intermedio e/o periferico con la Regione, gli Enti Locali e più in generale con la Comunità esterna ed il Volontariato;
- l'impulso agli Istituti dipendenti per la definizione annuale dei progetti pedagogici di cui alla circ. n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003;
- la verifica dei contenuti di ogni progetto, e la definizione di una relazione consuntiva che verrà redatta con tutte le osservazioni di spessore tecnico che costituiranno la base delle valutazioni più complessive da parte dei Sigg. Provveditori così come previsto dalla citata circolare;
- una costante azione di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti medesimi e più in generale di tutte le iniziative poste in essere dalle strutture dipendenti in ordine agli indirizzi impartiti dal Prap medesimo o dal Dipartimento centrale, definendo opportuni modelli di valutazione e individuando gli indicatori di risultato sia quantitativi che qualitativi;

- la parallela rilevazione dei dati e informazioni sul trattamento penitenziario attuato negli Istituti di competenza, su iniziativa propria e/o su richiesta del DAP (come da circ. n. 321376 del 19 luglio 2002 sulla legge Smuraglia, dalla nota 51322-2003 del 4 febbraio 2003 sulle posizioni lavorative e dalla lettera circolare 0176724-2004 del 10 maggio 2004 sul volontariato) la cui conoscenza è indispensabile ai fini di una concreta e dettagliata conoscenza di ciascuna realtà istituzionale;
- la rilevazione del fabbisogno di personale delle Aree educative degli Istituti da proporre all'attenzione del Provveditore per la migliore distribuzione delle risorse umane alle Aree educative degli Istituti, curando che venga altresì assicurata ad ognuna di esse la presenza di personale amministrativo di supporto come più volte richiamato (lettera circolare 3554/6004 del 28 maggio 2001 - Costituzione, assetto organizzativo e funzionalità delle aree educative nei Provveditorati e negli Istituti; circolare 3593 del 9 ottobre 2003 - Aree educative negli Istituti);
- la rilevazione del fabbisogno del budget necessario ai singoli istituti in ordine alla realizzazione del progetto pedagogico da proporre all'attenzione del Provveditore, e le conseguenti verifiche semestrali già richieste da questa Direzione generale con la lettera circolare n. 0052742 dell'11.02.2004 - Assegnazione del Budget Esercizio 2004.

Verrà in particolare curata la convocazione di incontri cadenzati e di più ampie conferenze di servizio con gli Istituti della Regione presso i Provveditorati, quale momento di valutazione congiunta dei risultati, di informazione diretta circa le iniziative innovative e sperimentali, di raccordo di programmi sul piano regionale, di segnalazione di problematiche da parte degli Istituti e conseguente ricerca di soluzioni.

Le SS.LL. vorranno curare l'adempimento delle descritte disposizioni favorendo in ogni modo il più ampio sviluppo delle attività degli Uffici del trattamento del proprio Provveditorato, e il conseguente migliore rilancio dell'attività trattamentale di ogni Area educativa degli Istituti di competenza.

Si resta in attesa di assicurazione, invitando le SS.LL. a voler diffondere la presente lettera circolare agli Uffici dipendenti.

Roma, 20 ottobre 2004

*IL DIRETTORE GENERALE*  
*Sebastiano Ardita*

## *2. Circolare 24 novembre 2004 - Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico - Prot. n. GDAP-0423599 - 2004*

Dalla lettura dei progetti pedagogici pervenuti relativamente all'anno 2004 è emersa una sostanziale diversificazione nella stesura degli stessi, sia in ordine alla forma che ai contenuti.

Il breve periodo di tempo intercorso tra l'emanazione della circolare sulle Aree educative nell'ottobre scorso e la scadenza per l'invio del 1° Progetto pedagogico ha comprensibilmente impedito una più compiuta definizione dello stesso che il più delle volte contiene quindi una mera elencazione di attività in essere presso l'Istituto e solo in pochi casi presenta un tentativo di contestualizzare dette attività cercando di mettere in luce nessi ed interdipendenze.

Ciò è perfettamente comprensibile considerato che, pur trovando già un richiamo alla competenza dell'area educativa a "partecipare e contribuire per i profili di competenza, alla programmazione generale, annuale e pluriennale, delle attività e delle iniziative dell'istituto" (lettera t, punto B della circolare del 1992), è di fatto la prima volta con la circolare dell'ottobre scorso che si richiede specificatamente alle Aree educative di entrare in una ottica progettuale, e di assumere un ruolo di coordinamento delle risorse che collaborano alle attività di osservazione e trattamento, individuando, rispetto al fine ultimo della rieducazione dei condannati, obiettivi, priorità, livelli di coordinamento e metodologie di intervento.

Questa Direzione Generale ritiene pertanto di dare indicazioni che siano di supporto alle attività che le Aree educative degli Istituti devono porre in essere nella predisposizione dei Progetti pedagogici, sottolineando la necessaria azione di impulso e coordinamento che verrà implementata dal settore "Osservazione e trattamento" degli Uffici del trattamento intramurale dei Provveditorati. Questi ultimi, ai sensi della lettera circolare n. 0376744 del 20 ottobre 2004, promuoveranno quindi i necessari incontri tra il personale degli Istituti di competenza (direttori e capi area), nonché dei Centri di servizio sociale, incontri propedeutici alla definizione dei richiesti progetti pedagogici e alla condivisione di linee guida regionali.

Altrettanto fondamentale appare il richiamo a procedere, presso ogni Istituto, ad indire le necessarie riunioni con tutti gli operatori istituzionali dell'Area e/o con tutti coloro che a diverso titolo collaborano alle attività trattamentali (GOT) per raccogliere proposte, valutare le risorse, per rendere il più possibile condiviso il momento della predisposizione del progetto pedagogico che il Capo Area ha il compito di estendere e presentare al Direttore dell'Istituto.

Quest'ultimo, si rammenta, come ben indicato nella circolare dell'ottobre 2003, "convocherà entro il successivo mese di dicembre un'apposita conferenza di servizio..", per portare il progetto pedagogico "a conoscenza di tutti i responsabili delle aree dell'istituto, nonché del Direttore del Centro o suo delegato, onde assicurarne la fattibilità sotto i profili di competenza delle altre aree, condivisione che è la premessa fondamentale per la riuscita del

Progetto pedagogico stesso". La conferenza di servizio va intesa quindi quale momento e luogo di integrazione delle varie aree che si impegneranno, ciascuna per la propria specifica competenza, alla buona riuscita del progetto che verrà in quella sede approvato. Si dispone al proposito che venga redatto un verbale della Conferenza di servizio, che verrà allegato al Progetto pedagogico e con esso inoltrato ai superiori Uffici.

Il Direttore provvederà altresì ad indire una conferenza di servizio entro il mese di giugno per la valutazione intermedia e/o le variazioni del Progetto che verranno eventualmente proposte, nonché per la formulazione delle richieste di integrazione o di riduzione sulle assegnazione di budget sui capitoli di competenza. Dette richieste vanno inviate ai Provveditorati che le inoltreranno, come richiesto, entro il mese di luglio alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento (Circ. n. 0052742 dell'11 febbraio 2004 "Assegnazione del budget - Esercizio 2004").

Posto quanto sopra ed allo scopo di uniformare le modalità di definizione del progetto pedagogico si ritiene di fornire lo schema di riferimento di seguito indicato, cui ogni Istituto è tenuto a riferirsi, avendo in evidenza ovviamente le peculiari condizioni/caratteristiche di ciascuna struttura.

1. Valutazione dei risultati del progetto pedagogico dell'anno precedente

2. Analisi del contesto con particolare riferimento a:

- struttura dell'istituto, spazi disponibili per le attività trattamentali, circuiti penitenziari presenti;

- popolazione detenuta: numero di detenuti mediamente presenti, tipologia di utenza dell'istituto in ordine a variabili quali il profilo giuridico, la nazionalità, il sesso, l'età

3. Individuazione dei bisogni delle diverse tipologie di utenza detenuta e definizione delle priorità da prendere in considerazione per ciascuna di esse, relativamente agli elementi del trattamento.

#### 4. Analisi delle risorse

- Umane, con riferimento agli operatori istituzionali e a tutti i soggetti che a diverso titolo confluiscono nell'Area e collaborano alle attività di osservazione e trattamento. In particolare si sottolinea l'importanza della contestuale rilevazione quantitativa e qualitativa del volontariato e dei soggetti della Comunità esterna di cui alla nota n. 0176724 del 10 maggio 2004 della DGDT.

- Economiche, quantificando quelle necessarie per la realizzazione di tutte le attività ricomprese nel progetto pedagogico, sui vari capitoli di competenza come richiesto con la citata circolare del febbraio 2004. E' quindi indispensabile una stretta collaborazione del responsabile dell'area educativa con quello dell'area contabile che potrà fornire ogni necessaria consulenza durante la fase dell'elaborazione del progetto con particolare riferimento al bilancio previsionale dell'area e alla rendicontazione semestrale ed annuale, mettendo a disposizione ogni necessaria notizia relativa all'effettiva assegnazione del budget sui capitoli inerenti il trattamento.

5. Elaborazione del progetto pedagogico tenendo conto di tutti gli elementi del trattamento (vedi circolare dell'ottobre al punto 1. "Livello della pianificazione") nonché delle priorità di cui al punto 3 dell'analisi. Nel progetto è utile:

- Individuare chiaramente gli obiettivi.

- Indicare la ricaduta che la sua attuazione avrà sull'Istituto nel suo insieme, sulle sue differenti aree ed in particolare l'Area Educativa.

- Indicare il target di detenuto/internato destinatario di ogni intervento/aspetto progettuale;

- Individuare le risorse umane necessarie per il raggiungimento del singolo obiettivo, i rispettivi ruoli e compiti, nonché i necessari livelli di integrazione e coordinamento.

- Indicare i risultati attesi e le azioni che si ritengono necessarie per il loro perseguimento, che andranno dettagliate nell'ambito della pianificazione di cui al punto 6.

- Definire più in generale il modello trattamentale da porre in essere, le modalità di intervento con i detenuti, le metodologie professionali da porre in essere, il livello / forma /modalità di impegno che si richiede al detenuto.

#### 6. Dettaglio delle attività/interventi per la realizzazione del progetto

- Definire le attività/interventi da porre in essere in rapporto ai diversi obiettivi.

- Definire la metodologia di intervento rispetto a ciascuno di essi.

- Definire le modalità per un congruo coordinamento delle risorse interne all'Istituto nonché per attuare una metodologia di rete con le risorse del territorio. Si richiamano al proposito le note dall'Ufficio del Capo Dipartimento sul "Sistema integrato di interventi e servizi sociali - Piani di zona" n. 0554820 del 23 dicembre 2002 e n. 0275085 dell'1 luglio 2003, tese a promuovere lo sviluppo delle relazioni interistituzionali ed al perseguimento degli obiettivi comuni così come previsto dall'art. 19 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

- Indicare i tempi previsti per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

#### 7. Valutazione

- Indicare il modello valutativo (qualitativo e quantitativo) che si intende adottare.

- Definire gli indicatori di risultato.

- Indicare le scadenze con cui si procederà a momenti di verifica/valutazione del Capo Area, quale responsabile del progetto nonché di tutti i componenti dell'area, ferma restando la necessità di una congiunta valutazione semestrale (giugno) e conclusiva (novembre).

Occorre al proposito segnalare che le Aree educative devono procedere a:

- Definire un report valutativo intermedio (semestrale) da portare alla conferenza di servizio di giugno, con l'evidenza dei risultati già raggiunti, delle difficoltà incontrate, delle possibili soluzioni o alternative.

- Elaborare la relazione finale contenente la valutazione complessiva del progetto pedagogico che rappresenterà la base da cui potrà scaturire il progetto dell'anno successivo.

Le SS.LL. vorranno indire nel più breve tempo possibile, ove non avessero già provveduto, la conferenza di servizio di cui alla circolare dell'ottobre u.s., per dare alle strutture dipendenti le linee guida regionali, provvedendo altresì a inoltrare tempestivamente la presente circolare a tutti gli istituti e CSSA di pertinenza, raccomandando la massima diffusione a tutti gli operatori nonché ai componenti dei GOT. Si resta in attesa di assicurazione.

Roma, 24 novembre 2004

*IL DIRETTORE GENERALE*  
*Sebastiano Ardità*